

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3808

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 20 marzo 2003 (v. stampato Senato n. 1172)

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
E, *AD INTERIM*, MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(BERLUSCONI)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(TREMONTI)

CON IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

(MARONI)

CON IL MINISTRO DELLA SALUTE

(SIRCHIA)

E CON IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

(MORATTI)

—

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Sovrano Militare Ordine di Malta concernente i rapporti in materia sanitaria, fatto a Roma il 21 dicembre 2000

*Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica
il 20 marzo 2003*

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Sovrano Militare Ordine di Malta concernente i rapporti in materia sanitaria, fatto a Roma il 21 dicembre 2000.

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità con quanto disposto dall'articolo 14 dell'Accordo stesso.

2. Con accordo concluso con le regioni e le province autonome interessate, ai sensi di quanto previsto all'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il Governo adotta specifiche disposizioni attuative dell'articolo 12 dell'Accordo di cui all'articolo 1.

ART. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ACCORDO

FRA

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

ED

IL SOVRANO MILITARE ORDINE DI MALTA

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Sovrano Militare Ordine di Malta, qui di seguito denominati "Parti Contraenti":

VISTO il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni e considerato in particolare che, ai sensi dell'art. 4 - comma 13 - del Decreto Legislativo 30.12.1992, n. 502, i rapporti tra il Servizio Sanitario Nazionale e le strutture sanitarie del Sovrano Militare Ordine di Malta (S.M.O.M.), relativamente all'attività assistenziale, sono disciplinati da apposito Accordo da stipularsi tra il Governo Italiano e lo S.M.O.M.;

CONSIDERATO che gli anzidetti rapporti per effetto del sopra citato Decreto Legislativo n. 502 del 1992 non possono continuare ad essere disciplinati dalle disposizioni contenute nella Legge 23 dicembre 1978, n. 833 (art. 41);

CONSIDERATO che le strutture sanitarie dello S.M.O.M. in Italia sono costituite da un presidio ospedaliero e da strutture ambulatoriali e che per la relativa gestione lo S.M.O.M. si avvale dell'Associazione Cavalieri Italiani del Sovrano Militare Ordine di Malta (A.C.I.S.M.O.M.), ente pubblico di diritto melitense;

VISTO il parere del Consiglio di Stato Sezione II in data 9 dicembre 1998;

NELL'INTENTO di dare applicazione al disposto del succitato art. 4 - comma 13 - del Decreto Legislativo n. 502 del 1992, salva successiva revisione della disciplina convenzionale;

hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1

1. Il presente Accordo disciplina i rapporti tra il Servizio Sanitario Nazionale e le strutture sanitarie di ricovero e ambulatoriali appartenenti al Sovrano Militare Ordine di Malta relativamente all'attività assistenziale, ai sensi ed in prima attuazione dell'art. 4, comma 13 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 con riguardo all'assistenza prestata a cittadini italiani e ad altri soggetti a tali fini equiparati secondo l'ordinamento italiano.

2. Le strutture sanitarie di cui al comma 1, che debbono corrispondere ai relativi requisiti previsti dalla normativa italiana, sono costituite:

a) dall'ospedale San Giovanni Battista, qui di seguito denominato "Ospedale", con annessi ambulatori che opera in Roma nel settore della riabilitazione.

b) dai Centri Anti Diabetici (C.A.D.) che prioritariamente operano nel campo della prevenzione, diagnosi e cura del diabete mellito e delle sue complicanze e che sono dislocati sul territorio italiano nelle seguenti località:

ROMA: Via Giovanni da Empoli n. 4/C; Via Concordia n. 38; Via Q. Cantoni n. 20; Via A. Irpino n. 7; Via C. Negro n. 16; Via Palmiro Togliatti n. 889-897;

VITERBO: Via Genova n. 120.

LATINA: Piazzale Carturan n. 50.

MILANO: Via Rezia n. 4.

ANDRIA: Via Bottego n. 9.

c) dai Poliambulatori con annesse sezioni C.A.D., dislocati a ROMA, Piazzale Marconi (EUR) n. 12 e a NAPOLI, Via del Priorato n. 18.

3. Le opere di ampliamento, trasformazione e ammodernamento delle strutture sanitarie di cui al comma 1 sono preventivamente concordate col Ministero della Sanità, d'intesa con la Regione competente in cui è dislocata la struttura, in base alle norme dell'ordinamento italiano vigenti.

Articolo 2

1. Le strutture sanitarie di cui all' Art. 1 operano sulla base dei criteri di integrazione con il servizio pubblico ai sensi dell'art. 8, comma 5, del Decreto Legislativo 502/1992 così come modificato dall'art. 9, Decreto Legislativo 517/1993.

2. L'Ospedale assicura l'erogazione delle prestazioni contemplate dai livelli di assistenza sanitaria previsti dalla normativa vigente nello Stato italiano, nel

rispetto degli indirizzi ed obiettivi indicati dal piano sanitario nazionale e tenuto conto dei vincoli correlati al processo di accreditamento.

3. Le prestazioni erogate in regime ambulatoriale sono remunerate col sistema a prestazione secondo il nomenclatore tariffario vigente delle prestazioni specialistiche ambulatoriali e sono erogate tenuto conto dei vincoli correlati al processo di accreditamento.

Articolo 3

1. L'Ospedale comunica al Ministero della Sanità ed alla Regione, entro 30 giorni dall'approvazione del presente Accordo, i servizi e le divisioni con il relativo numero di posti letto - ivi compresi quelli per l'assistenza diurna già autorizzati all'interno del rapporto convenzionale in atto -, la pianta organica esistente nonché l'elenco nominativo dei dipendenti in servizio con l'indicazione delle rispettive qualifiche, con riferimento alla situazione in atto al momento dell'entrata in vigore del presente Accordo nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti in materia di standard di posti letto e di indici di utilizzazione.

2. Il Ministero della Sanità unitamente alla Regione interessata verifica la sussistenza degli elementi di cui al comma precedente. Eventuali successive variazioni delle divisioni e dei servizi sono preventivamente concordate con il Ministero della Sanità, d'intesa con la Regione interessata, al fine di assicurare il rispetto della programmazione sanitaria nazionale e regionale.

3. L'ordinamento dei servizi ed il regolamento del personale dell'Ospedale sono adeguati, nel rispetto della natura dell'Ente e per la parte compatibile, ai principi della disciplina dei servizi e del personale delle istituzioni ospedaliere e sono approvati con decreto del Ministro della Sanità.

4. Nulla è innovato rispetto alla vigente disciplina normativa che regola il riconoscimento di titoli e servizi acquisiti dal personale facente parte della dotazione organica dell'Ospedale. Resta fermo, a tali fini, l'obbligo di adeguamento di cui al precedente comma 3.

Articolo 4

L'attività sanitaria dell'Ospedale e degli annessi Ambulatori, dei Poliambulatori e dei C.A.D., è sottoposta in virtù del presente Accordo alla vigilanza e al controllo delle Autorità ed Istituzioni sanitarie competenti.

Articolo 5

1. L'accesso alla struttura ospedaliera è consentito nei limiti della ricettività dei posti letto di cui all'art. 3, comma 1.
2. Per l'ammissione e la dimissione dei malati si applicano le disposizioni normative vigenti che disciplinano sul territorio italiano le modalità di erogazione dell'assistenza sanitaria nei presidi ospedalieri pubblici.

Articolo 6

L'Ospedale può avvalersi della facoltà di acquisire direttamente dai produttori le specialità medicinali e gli altri medicinali prodotti industrialmente, in conformità alla normativa vigente in materia di acquisizione di beni e servizi.

Articolo 7

1. L'Ospedale può, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 6 del Decreto Legislativo n. 502/1992:

- a) Stipulare convenzioni con le Università per mettere a disposizione la struttura per lo svolgimento della attività formativa di corsi di diploma universitario per gli operatori sanitari, nonché per la formazione specialistica nell'ambito ed in conformità dei protocolli d'intesa di cui all'art. 6, comma 2 del sopra menzionato Decreto Legislativo.
Le strutture presso cui viene svolta l'attività formativa devono essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente, accertati dal Ministero della Sanità;
- b) Provvedere all'aggiornamento professionale di operatori professionali (personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione), nonché partecipare a studi, ricerche ed attività scientifiche e didattiche nel campo medico e sociale. All'accREDITAMENTO delle strutture di formazione del personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione provvede il Ministero della Sanità d'intesa con il Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica;
- c) Contribuire, mediante opportune intese con i competenti organi, alla realizzazione degli obiettivi in campo assistenziale e della ricerca previsti dalla programmazione statale e regionale nonché da leggi e disposizioni vigenti.

Articolo 8

1. L'attività didattica e l'eventuale attività di ricerca devono essere svolte nel rispetto delle disposizioni vigenti con particolare riguardo alla salvaguardia della dignità del paziente e comunque della riservatezza degli utenti e dei loro familiari.

2. L'attività di ricerca, qualora comporti pratiche mediche sulla persona, è svolta con il consenso informato del paziente e di chi ne esercita la tutela.

Articolo 9

1. Per l'esercizio della libera professione intramuraria sono riservati all'interno della struttura ospedaliera spazi adeguati secondo le disposizioni vigenti dell'ordinamento italiano.

2. Il ricovero in camere a pagamento ovvero il ricovero richiesto in regime di attività libero professionale nonché la fruizione di prestazioni in regime di libera attività professionale comporta l'esborso da parte dell'utente di una quota tariffaria ai sensi delle vigenti disposizioni dell'ordinamento italiano.

Articolo 10

1. Si applicano al personale in servizio presso le strutture sanitarie di cui all'art. 1 le vigenti disposizioni in materia di incompatibilità di rapporto esclusivo e di attività libero professionale intramuraria ed extramuraria.

2. Il regolamento di organizzazione dell'attività libero professionali intramoenia approvato dal Ministero della Sanità va trasmesso alla Regione competente.

Articolo 11

1. Nel caso di interruzione temporanea di uno o più servizi assistenziali l'Ospedale ne dà immediata comunicazione al Ministero della Sanità e alla Regione interessata.

2. Il Ministero della Sanità, compiuti i necessari accertamenti e d'intesa con la Regione competente, può autorizzare l'Ospedale ad avvalersi dei servizi di altre strutture pubbliche o accreditate che abbiano manifestato la propria disponibilità

al riguardo, fissando un congruo termine entro il quale i servizi possono essere ripristinati.

Articolo 12

1. In deroga alle procedure previste dal Decreto Legislativo n. 502 del 1992 e successive modificazioni, il Ministero del Tesoro, provvede, a decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo all'entrata in vigore dell'Accordo, su proposta del Ministero della Sanità a valere sulle quote del Fondo Sanitario Nazionale di parte corrente spettanti alle Regioni e Province autonome, all'assegnazione direttamente all' A.C.I.S.M.O.M., in qualità di gestore delle strutture sanitarie dello S.M.O.M., delle somme dovute per le prestazioni rese in regime di ricovero ed ambulatoriale e liquidate sulla base dei criteri e modalità previsti dall'art. 8, quinquies, e 8, sexties, del Decreto Legislativo n. 502/92 e successive modificazioni e integrazioni.
2. L'A.C.I.S.M.O.M. fornisce trimestralmente al Ministero della Sanità e alle Regioni e Province autonome interessate, le relative contabilità per singolo caso delle prestazioni rese, ai fini del riscontro di competenza in conformità alle disposizioni vigenti.
3. Nelle more delle proposte di assegnazione di cui al comma 1, il Ministero del Tesoro è autorizzato ad erogare in quote trimestrali a titolo di acconto l'80% di quanto corrisposto nell'anno precedente.
4. Per il primo anno l'acconto di cui al comma 3 è commisurato all'80% delle somme dovute a tale titolo dalle Regioni interessate nell'anno precedente.
5. Il Ministero del Tesoro su proposta del Ministero della Sanità, provvede al conguaglio tra le Regioni e Province autonome, sulle quote del Fondo Sanitario Nazionale di parte corrente alle stesse spettanti, dei rapporti di debito e credito sorti per effetto delle disposizioni di cui ai commi precedenti.
6. Le prestazioni erogate a cittadini stranieri non residenti in Italia che hanno diritto all'assistenza da parte del Servizio Sanitario Nazionale in base alla normativa vigente sono evidenziate con apposita contabilità e rimborsate direttamente all' A.C.I.S.M.O.M. dal Ministero della Sanità o dal Ministero dell'Interno in relazione alla specifica competenza.

Articolo 13

Eventuali controversie che dovessero sorgere tra le Parti Contraenti sulla interpretazione e sulla applicazione del presente Accordo verranno risolte in via amichevole oppure per la via diplomatica.

Articolo 14

1. Il presente Accordo, entrerà in vigore alla data di ricezione della seconda delle due notifiche con le quali le Parti Contraenti si saranno comunicate ufficialmente l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne di ratifica.
2. Ciascuna della Parti Contraenti ha facoltà di denunciare il presente Accordo e la denuncia avrà effetto dodici mesi dopo la sua notifica all'altra Parte Contraente.
3. Fino alla data di operatività del presente Accordo continuano ad applicarsi le disposizioni che attualmente regolano l'attività sanitaria svolta dall'A.C.I.S.M.O.M. in regime di cooperazione.

In fede di che i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Roma, il 21-12-2009, in due originali, entrambi nella lingua italiana.

Per il Governo
della Repubblica Italiana

Antonio Di Pietro
Ministro della Sanità

Per il Sovrano
Militare Ordine di Malta

Carlo Zerafa
Gran Cancelliere

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

€ 0,26



14PDL0041960